

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa. Secondo il ricorrente, la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, in base alla quale tale principio non si applica alla rescissione di un contratto di agente temporaneo basato sulla fiducia reciproca, è contraria alla giurisprudenza dei giudici dell'Unione e alle conclusioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
- 4) Quarto motivo, vertente sull'errata valutazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, delle conseguenze della violazione dell'art. 10 del regolamento interno del Parlamento [in materia di assunzione di funzionari e altri agenti], in quanto esso ha dichiarato che la decisione di licenziamento non poteva essere annullata sulla base della violazione dell'obbligo di previa notificazione del comitato del personale.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio d'imparzialità.
- 6) Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto, secondo il ricorrente, la decisione 10 luglio 2007 è completamente priva di motivazione.
- 7) Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, in considerazione del fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha declinato la competenza a valutare la correttezza e la serietà dei motivi del licenziamento.
- 8) Ottavo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il licenziamento del ricorrente non è stato basato su elementi probatori di tipo fattuale.

—————

Ricorso proposto il 22 agosto 2011 — Natura Selection/UAMI — Menard (natura)

(Causa T-461/11)

(2011/C 340/52)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Natura Selection SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, abogada)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ernest Menard SA (Bourseul, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Accogliere la presente domanda;
- Ordinare all'UAMI di produrre, relativamente alla presente domanda, le prove di notorietà cui la ricorrente ha fatto

referimento nel corso del procedimento di ricorso R 2454/2010-2 e identificate al punto 39 della domanda;

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 giugno 2001, nel procedimento R 2454/2010-2 e la decisione della divisione d'opposizione 21 ottobre 2010 nel procedimento B 1072513;
- Concedere integralmente la registrazione, negata con opposizione B 1072513 per prodotti della classe 20, del marchio figurativo n. 4 713 368 «natura»;
- Ordinare all'UAMI di sopportare tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «natura» per prodotti e servizi delle classi 14, 20, 25 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Ernest Menard SA.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo «natura» per prodotti e servizi delle classi 19 e 20.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto non sussisterebbe rischio di confusione fra i marchi in conflitto.

—————

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

—————

Ricorso proposto il 9 settembre 2011 — Francia/Commissione

(Causa T-478/11)

(2011/C 340/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e J. Rossi, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale l'annullamento della decisione della Commissione europea 29 giugno 2011, C(2011) 4376 def., relativa all'aiuto di Stato NN 10/2010 riguardante le azioni condotte dall'«interprofession nationale porcine» (organizzazione francese interprofessionale del settore suino; in prosieguo: l'«INAPORC»), finanziate mediante contributi volontari resi obbligatori (in prosieguo: i «CVO»), prelevati dall'INAPORC nei confronti dei membri da essa rappresentati. La Commissione ha ritenuto che tali CVO configurassero misure costitutive di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente su una violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, allorché la Commissione ha considerato che le azioni condotte dall'INAPORC, per mezzo degli utili ricavati dai CVO, siano imputabili allo Stato e finanziati mediante risorse statali.

La ricorrente fa valere che le azioni condotte dall'INAPORC grazie agli utili provenienti dai CVO soddisfano i requisiti sanciti dalla Corte nella sentenza 15 luglio 2004, causa C-345/02, Pearle e a. (Racc. I pag. 7139) affinché contributi obbligatori percepiti da un ente, rappresentante le imprese di un settore economico, non siano considerate come risorse statali che finanziano azioni imputabili allo Stato, in quanto:

- le azioni condotte dall'INAPORC sarebbero decise dall'associazione di categoria che rappresenta le imprese del settore agricolo interessato e non servirebbero come strumenti per l'attuazione di una politica statale;
- le azioni condotte dall'INAPORC sarebbero finanziate per mezzo di risorse prelevate sulle imprese del settore.
- le modalità di finanziamento e la percentuale/quantità dei contributi sarebbero stabiliti in senso all'INAPORC senza alcun intervento dello Stato;
- i contributi sarebbero obbligatoriamente utilizzati per il finanziamento del provvedimento senza possibilità d'intervento per lo Stato.

Ricorso proposto il 9 settembre 2011 — Francia/Commissione

(Causa T-479/11)

(2011/C 340/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha e J. Gstalter, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella sua interezza;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale l'annullamento della decisione della Commissione europea 29 giugno 2011, C(2011) 4483 def., relativa all'aiuto di Stato n. C 35/2008 concesso dalla Francia all'ente pubblico a carattere industriale e commerciale «Institut Français du Pétrole».

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca tre motivi:

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto la Commissione non avrebbe adeguatamente dimostrato l'esistenza di un aiuto di Stato. Infatti, la ricorrente ritiene che, al fine di concludere per l'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione non abbia osservato le norme che disciplinano la prova in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda sia l'onere della prova che il livello di prova richiesto.
- 2) Secondo motivo, suddiviso in quattro parti, vertenti su errori di fatto e di diritto in quanto la Commissione ha ritenuto che esista una garanzia implicita illimitata a favore dell'Institut Français du Pétrole. La ricorrente deduce che:
 - dall'esame del diritto francese non si può dedurre l'esistenza di un principio di garanzia dei debiti dell'Institut Français du Pétrole da parte dello Stato;
 - l'inapplicabilità all'Institut Français du Pétrole delle procedure di diritto comune in materia di risanamento e fallimento non significherebbe che i creditori di un siffatto ente si troverebbero in una situazione più favorevole rispetto ai creditori di un'impresa soggetta al diritto commerciale;
 - i meccanismi che consentono di fare scaturire la responsabilità dello Stato non possono essere equiparati ad un meccanismo di garanzia illimitata e
 - l'eventuale mantenimento di taluni crediti connessi agli obblighi di servizio pubblico dell'Institut Français du Pétrole sarebbe senza alcun collegamento con lo status dell'ente.
- 3) Terzo motivo, suddiviso in due parti, vertenti su una violazione della nozione di vantaggio ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, in quanto:
 - la Commissione avrebbe concluso erroneamente che l'esistenza di una garanzia, ammettendola dimostrata, creerebbe un vantaggio a favore dell'Institut Français du Pétrole e
 - in subordine, la Commissione avrebbe violato la nozione di vantaggio quando ha ritenuto che il presunto vantaggio, di cui beneficerebbe l'Institut Français du Pétrole a causa della sua garanzia statutaria, sia stato trasferito alle sue filiali di diritto privato Axens e Prosernat.